



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 24 /SEZAUT/2014/QMIG

Adunanza del 15 settembre 2014

Presieduta dal Presidente della Sezione delle autonomie, funzione di coordinamento
Mario FALCUCCI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Salvatore SFRECOLA, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO
Consiglieri	Teresa BICA, Carmela IAMELE, Lucilla VALENTE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Andrea LIBERATI, Paolo VALLETTA, Alessandro PALLAORO, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Marco BONCOMPAGNI, Angela PRIA
Primi referendari	Francesco ALBO, Alessandra OLESSINA, Giuseppe TETI, Valeria FRANCHI
Referendari	Andrea LUBERTI

Visto l'art. 100, secondo comma della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 6, comma 4 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, in base al quale, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano;

Visto il quesito posto dal Comune di Sanfrè (CN) in ordine alle corrette modalità di calcolo dell'indennità di funzione spettante al Sindaco;

Vista la deliberazione n. 130/2014/QMIG, depositata in data 26 giugno 2014, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6 comma 4 del d.l. 174/2012, di una questione di massima in relazione alla predetta richiesta di parere prospettando un contrasto interpretativo tra l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 1/2012 circa la perdurante vigenza del disposto di cui all'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006 e le indicazioni rese dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la recente pronuncia n. 1/2014;

Vista l'ordinanza n. 14 dell'11 agosto 2014 del Presidente della Corte dei conti con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta;

Vista la nota prot. n. 1030 del 3 settembre 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Primo referendario Valeria Franchi

PREMESSO

Con nota pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 13 maggio 2014 il Comune di Sanfrè (CN) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione della vigente normativa in tema di determinazione della misura della indennità di funzione del Sindaco e, segnatamente, in ordine alla possibilità di rideterminare, in aumento, gli emolumenti già corrisposti in ragione dell'incremento demografico *medio tempore* intervenuto.

In particolare, dopo aver evidenziato che l'attuale indennità mensile è stata calcolata avendo riguardo ai criteri fissati dal D.M. 119/2000 ed in relazione alla dimensione demografica dell'Ente come rilevata sino all'anno 2011 (2^a classe demografica popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti), il Comune istante, *medio tempore* transitato nella classe demografica superiore (3^a classe demografica popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti) ha chiesto di sapere se, a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio u.s., l'indennità da corrispondere al Sindaco ed agli Assessori debba determinarsi sulla base della popolazione residente nel biennio precedente oppure non possa superare l'importo rideterminato in diminuzione, conformemente al disposto di cui all'art. 1 comma 54 Legge Finanziaria 2006, ed alla interpretazione resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo con la deliberazione n. 1/CONTR/2012.

Scrutinati positivamente i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta – essendo la stessa pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte e risultando soddisfatti, nel caso di specie, i prescritti requisiti soggettivo ed oggettivo – nel merito la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha ritenuto di sospendere la decisione rilevando un contrasto interpretativo tra l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia di n.1/2012 – applicabile al caso di specie – e le indicazioni rese dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la recente pronuncia n. 1/2014.

Richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Riunite in ordine alla latitudine applicativa della disciplina vincolistica recata dall'art. 1 comma 54 della Legge

Finanziaria 2006 ed alla operatività del meccanismo di determinazione dei compensi previsto dalla stessa (riduzione del 10% dei compensi di cui trattasi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005) è stato, invero, rappresentato, come in una fattispecie analoga a quella oggetto di parere, la Sezione regionale di controllo per il Veneto sia pervenuta a conclusioni difformi.

Sotto tale profilo la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha precisato come la Sezione Veneto con la citata pronuncia n. 1/2014, abbia sostenuto, tra l'altro, che *“nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale con il quale troveranno applicazione le riduzioni percentuali disposte dal citato art. 5 (comma 7) del D.L. 78/2010, l'adeguamento delle indennità spettanti al Sindaco ed agli Assessori dovrà avvenire sulla scorta del criterio indicato dall'art. 156 comma 2 TUEL tenendo conto della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso”*.

Di qui il prospettato contrasto interpretativo con i principi formulati dalle Sezioni Riunite – alla stregua dei quali, a parere della Sezione remittente, nessun rilievo potrebbe annettersi al dedotto incremento della popolazione – e la necessità di un indirizzo interpretativo univoco rispetto al quale assumerebbe, altresì, rilevanza, l'art. 1 comma 136 della Legge 56/2014 che, sebbene non immediatamente riferibile alla questione di cui trattasi, è di recente, intervenuta, a porre nuovi vincoli in materia fissando un obbligo di invarianza della spesa per gli enti interessati da un aumento del numero di consiglieri ed assessori ai sensi del precedente comma 135.

A tal fine il Presidente della Corte dei conti ha deferito la questione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. n. 174 alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità mensile spettante al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale ed, in particolare, a precisare, se alla luce della vigente normativa, gli enti interessati da variazioni demografiche possano procedere, in applicazione del sistema tabellare di cui al D.M. 119/2000, alla rideterminazione degli emolumenti in parola ovvero se a ciò ostino il disposto di cui all'art. 1 comma 54 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed i principi formulati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 31 d.l. 78/2009, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo con deliberazione n.1/CONTR/2012.

Lo scrutinio della questione non può che prendere le mosse dalla ricostruzione, ancorché sommaria, della normativa di interesse con riguardo al *thema decidendum* così delineato.

Come noto direttamente connessa allo *status* di amministratore locale è l'acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione nonché nell'art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato contenuto precettivo (*cf.* Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l'interprete.

Tali principi hanno trovato positiva declinazione nell'articolata disciplina recata dall'art. 82 TUEL che assume, in questa prospettiva, indubbia valenza centrale.

Detta norma rileva, invero, sia per ciò che attiene alla individuazione dei soggetti cui compete la corresponsione della indennità di funzione (*cf.* comma 1 i cui contenuti vanno, peraltro, coordinati con quello dei diversi provvedimenti normativi – da ultimo Legge 56/2014 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” – che hanno modificato l'ordinamento delle istituzioni locali e, per l'effetto, inciso lo *status* anche economico dei componenti degli organi di governo) sia per ciò che attiene alla misura della stessa che, a mente del comma 8, è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Trattasi, in particolare, del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 che, già adottato in applicazione della disciplina di cui all'art. 23 della Legge 265/1999 integralmente trasfusa nel menzionato comma 8 dell'art. 82, ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti – suddivisi in dieci classi – ed articolati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti.

Lo stesso comma 10 del citato art. 82 prevede, peraltro, meccanismi di adeguamento della misura della indennità mentre il comma 11, nella originaria formulazione, prevedeva che gli emolumenti in parola potessero essere aumentati o diminuiti con idoneo atto deliberativo laddove risultassero verificate specifiche condizioni e, comunque, nell'ambito dei parametri indicati nel menzionato decreto ministeriale, in ossequio al principio di autonomia dell'ente locale.

Normative successive, in vista di un progressivo e sempre più significativo contenimento dei c.d. costi della politica, hanno eroso la disciplina recata dall'art. 82 Tuel la cui originaria formulazione è stata incisa da una pluralità di disposizioni che sono intervenute a porre vincoli, per un verso, riducendo la platea dei soggetti destinatari delle indennità, e per altro diminuendone progressivamente la misura (cfr. art. 1 comma 54 Legge Finanziaria 2006) ovvero precludendone l'incremento (cfr. art. 2 comma 25 Legge Finanziaria 2008, artt. 61 comma 10 e 76 comma 2 d.l. 112/2008).

Di qui il delinarsi di uno stratificato – e talora disorganico – corpus normativo che ha posto e continua a porre delicate questioni di coordinamento e di coerenza sistematica anche in ragione del protrarsi sine die di una sorta di regime transitorio, attesa la mancata adozione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 con cui si sarebbe dovuto provvedere, riconducendo ad unità la congerie di norme regolatrici della materia, alla revisione degli importi tabellari previsti dal D.M. 119/2000.

2. In siffatto contesto va ad iscriversi la problematica all'esame della Sezione e le connesse questioni relative alla perdurante vigenza del sistema di riduzione delle indennità di cui all'art. 1 comma 54 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria del 2006) ed alla incidenza dello stesso sul meccanismo tabellare di cui al D.M. 119/2000.

Come noto detta norma ha disposto, tra l'altro, che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; (.....).

Altrettanto note le questioni interpretative sorte, alla luce di sopravvenute normative vincolistiche e, segnatamente, del D.L. 112/2008, circa la latitudine applicativa di siffatta disposizione.

Sul punto è intervenuta, dapprima, la Sezione delle autonomie che con deliberazione n. 6/SEZAUT/2010 ha evidenziato come, a seguito della entrata in vigore del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, dovesse, in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la medesima materia, ritenersi non più vigente la disposizione in esame.

Nel senso della intervenuta abrogazione della norma – ritenuta priva di attualità alla luce dei vincoli e dei limiti di cui alla normativa sopravvenuta – si erano, peraltro, espresse la Sezione di controllo per la Sardegna (parere 10/2008), la Sezione di controllo per la Toscana (parere 11/2007), la Sezione di controllo per la Basilicata (parere n. 26/2008) nonché, seppur con diverso percorso motivazionale, il Tar Lazio (cfr. sentenza n. 4388/2011 con la quale la III Sezione ha evidenziato il carattere eccezionale e temporaneo della riduzione operata dall'art. 1 L.F. 2006).

Tale orientamento è stato, tuttavia, rivisitato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che con la deliberazione n.1/2012 – pronuncia resa ai sensi dell'art. 17 comma 31 D.L. 78/2010 – hanno rilevato come “In mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006” e come “tale interpretazione risulti condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i quali nei pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso”.

Disattesa, altresì, la tesi della abrogazione per incompatibilità posta a fondamento della pronuncia della Sezione delle autonomie, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che “dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data”.

Coerentemente con le predette premesse le Sezioni Riunite, in punto di diritto, hanno precisato “che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di

parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”

I principi resi dalle Sezioni Riunite sono stati pacificamente recepiti – anche in ragione dell'obbligo conformativo – dalle Sezioni Regionali di controllo che ne hanno fatto applicazione, soprattutto in sede consultiva, in modo rigoroso ritenendo il *dictum* delle Sezioni Riunite preclusivo di qualsivoglia incremento della misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Numerosi ed univoci i pareri resi in tal senso (cfr. *ex pluribus* Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/PAR/2012, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazioni n. 113/PAR/2014 e n. 114/PAR/2014).

Del resto la stessa pronuncia da cui origina la questione all'esame della Sezione delle autonomie pare muovere da siffatto assunto laddove la Sezione remittente, per un verso, non riconnette alcuna rilevanza alle “circostanze di fatto richiamate dall'Ente in ordine all'incremento della popolazione rispetto all'obbligo di computare l'ammontare delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ovvero rideterminando in riduzione nella misura del 10 per cento l'ammontare dei compensi percepiti al 30 settembre 2005” e, per altro, rileva un possibile contrasto interpretativo in relazione al parere reso dalla Sezione Veneto che, con deliberazione n. 1/2014, ha ritenuto ammissibili adeguamenti della indennità sulla scorta del criterio indicato dall'art. 156 TUEL.

Le conclusioni cui perviene la Sezione remittente non appaiono, tuttavia, condivisibili pur dovendo rilevarsi come le coordinate interpretative rese dalle Sezioni Riunite risultino ancora attuali.

Sotto tale ultimo profilo giova evidenziare come, in tal senso, deponga il quadro normativo già posto dall'organo nomofilattico a fondamento del proprio percorso argomentativo (cfr. in particolare art. 61 comma 10 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 che ha sospeso la possibilità di adeguamento delle indennità previste dall'art. 82 comma 10 TUEL ed art. 76 comma 3 della stessa legge che ha espunto la possibilità di incremento di cui al successivo comma 11 dell'art. 82) nonché la normativa sopravvenuta che, informata ad una logica di costante riduzione dei costi della rappresentanza politica, offre argomenti positivi a sostegno del carattere strutturale, e non meramente transitorio o eccezionale, delle riduzioni previste dall'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006.

Di rilievo, a tal riguardo, il disposto di cui all'art. 1 comma 136 della recente Legge 56/2014 a mente del quale i Comuni che versino nella ipotesi prevista dal precedente comma 135, ovvero l'aumento del numero dei consiglieri e del numero massimo di assessori, devono provvedere "a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, capo IV, della parte prima del Testo Unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei revisori dei conti" .

Detta disposizione, in uno alle indicazioni rese dal Ministero dell'Interno che ha evidenziato come l'applicazione della stessa debba tener conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa, (cfr. nota 6508 del 24 aprile 2014) appare, invero, significativa di una evoluzione normativa e di una tendenza univoca della legislazione in ragione della quale può ritenersi che l'effetto di sterilizzazione permanente del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza – richiamato dal Ministero dell'Interno nel parere del 22 settembre 2010, corroborato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e recepito dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1/2012 – sia ancora attuale e vigente.

Ne consegue la conferma delle indicazioni rese dalle Sezioni Riunite con la citata pronuncia 1/2012.

Ciò nondimeno si ritiene che tali principi non possano considerarsi preclusivi dei meccanismi incrementali previsti dal D.M. 119/2000 né che incidano sulla operatività degli stessi.

Analoghe considerazioni possono, peraltro, svolgersi laddove l'Ente per effetto di una riduzione della popolazione debba essere ascritto ad una classe demografica inferiore.

A tal riguardo si evidenzia, invero, come la disposizione di cui all'art. 1 comma 54 non rilevi con riferimento al meccanismo della determinazione tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente (in tal senso cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 35/PAR/2010).

Discende da ciò che, nel caso in cui l'Ente locale medio tempore transiti in diversa classe demografica, l'indennità – su cui operare la riduzione del 10% - dovrà essere determinata in conformità atteso, che la quantificazione dell'indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite.

Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento.

Tale opzione interpretativa, d'altro canto, risulta coerente con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno che, in sede di prima applicazione dell'art. 1 comma 54 della Legge Finanziaria 2006, ebbe a precisare che qualora fosse stato rilevato ai sensi dell'art. 156 TUEL un aumento della popolazione dell'Ente locale da comportare, dal gennaio 2006, un adeguamento degli emolumenti agli importi tabellari relativi alla classe demografica superiore, la riduzione del 10% andava applicata sugli importi aggiornati (cfr. Ministero dell'Interno, circolare n. 5 del 28 giugno 2006).

Da ultimo non appare superfluo sottolineare come vertendosi in tema di discipline normative asseritamente finalizzate al contenimento della spesa pubblica debba privilegiarsi un'applicazione non meramente formale delle stesse, avendo riguardo anche a principi di sana gestione finanziaria.

Così se è indubbia la volontà del legislatore di attualizzare il più possibile il meccanismo di determinazione delle indennità in questione (cfr. Sezione delle

autonomie 7/2010) parametrandone la misura a criteri strettamente correlati all'impegno che la carica conferita implica, è altrettanto indubbio che ogni decisione, peraltro facoltativa, da cui deriva una rivisitazione di determinazioni già assunte ed un aumento di spesa debba essere adeguatamente ponderata sì da verificare se gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa abbiano consistenza tale da assicurare l'ossequio, anche sostanziale, della normativa vigente.

Correlativamente, laddove l'Ente transiti in una classe demografica inferiore, senza indugio, dovranno essere adottati gli opportuni provvedimenti per una rideterminazione, in riduzione, della indennità.

P.Q.M.

La questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 130/2014/QMIG, come ricostruita in parte motiva, trova soluzione sulla base delle argomentazioni addotte, secondo il seguente criterio di orientamento:

“la previsione di cui all'art. 1 comma 54 della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni previsto dal D.M. 119/2000, ancora vigente, talché, nel caso in cui l'Ente transiti in diversa classe demografica, l'indennità su cui operare la riduzione del 10% dovrà essere determinata in conformità”.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte renderà il parere richiesto tenendo conto del principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 15 settembre 2014.

Il Relatore

F.to Valeria Franchi

Il Presidente

F.to Mario Falcucci

Depositata in segreteria il 6 ottobre 2014

Il funzionario incaricato

F.to Daniela Cerimoniale